

Lorenzo Milazzo

Fuori luogo?

La "lotta per il diritto" dei migranti in Italia

1. Alcune centinaia di migliaia di donne e di uomini¹ che vivono nel territorio dello stato sono «legalmente inesistenti»², non perché «sfuggono alle leggi»³, come qualcuno ha sostenuto, ma perché l'ordinamento stesso, includendole «attraverso l'illegalizzazione»⁴, ne decreta l'inesistenza legale⁵.

Il che non significa che la "clandestinità" sia *di per sé* una «condizione personale e sociale» o un «modo di essere della persona»: come la Corte costituzionale ha chiarito pronunciandosi sulla contravvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato»⁶, «la condizione di cosiddetta "clandestinità" [...] rappresenta [...] la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita, esprimendone in termini di sintesi la nota strutturale di illiceità»⁷. Perciò, secondo la Corte, l'art. 10*bis* del d.lgs. n. 286/1998 incriminerebbe, in realtà, «uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti»⁸.

Si potrà osservare che anche la norma che incrimini, in un ordinamento nel quale sia praticato l'*apartheid* su basi esplicitamente razziali, l'ingresso e la permanenza di una *colored* in una *white area* ha in fondo ad oggetto «uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti». Come sempre avviene nel caso dei reati propri, la condizione personale di colui che li commette non è *sufficiente* a integrarne la fattispecie, ma costituisce pur sempre un elemento *necessario*, «co-

1 Stando al *Dossier Statistico Immigrazione 2014. Rapporto UNAR*, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, «la popolazione straniera in posizione irregolare è inferiore al mezzo milione».

2 G. Sartori, in «L'Espresso», 11 settembre 1997, p. 68, citato da A. Dal Lago, *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano 2012², p. 49.

3 *Ibid.*

4 N. De Genova, *La produzione giuridica dell'illegalità. Il caso dei migranti messicani negli Stati Uniti*, in S. Mezzadra (a cura di), *I confini della libertà. Per un'analisi politica delle migrazioni contemporanee*, DeriveApprodi, Roma 2004, p. 202.

5 Cfr. Dal Lago, *Non-persone*, cit., pp. 180, 187, 220-223, 237; De Genova, *La produzione giuridica dell'illegalità*, cit., p. 194 e ss.

6 È forse superfluo ricordare che nel 2014 il Parlamento ha delegato il Governo a «abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-*bis*». Assai significativamente la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 5 gennaio 2015, n. 5, ha ritenuto ancora vigente la fattispecie di reato, non avendo ancora il governo provveduto ad esercitare la delega.

7 Corte cost., 8 luglio 2010, n. 250.

8 *Ibid.* Cfr. L. Maserà, *Costituzionale il reato di clandestinità, incostituzionale l'aggravante: le ragioni della Corte costituzionale*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 3, 2010, p. 48 e ss.

stitutivo del “fatto oggettivo tipico”»⁹. Se, dunque, deve ritenersi conforme alla Costituzione una norma che incrimini una condotta altrimenti lecita qualora a tenerla sia uno *straniero*, lo si deve al fatto che è la Costituzione stessa a discriminare lo *straniero*¹⁰, operando una distinzione in effetti non meno arbitraria di quella che altri ordinamenti hanno stabilito fra uomini che si vollero ascrivere a “razze” diverse¹¹. E una volta che sia ritenuto ammissibile discriminare lo *straniero* in quanto tale, non potrà in effetti che apparire giustificata (o quantomeno giustificabile) *a priori* la subordinazione dei suoi interessi (e talora dei suoi diritti fondamentali) a quelli della «collettività nazionale»¹² alla cui tutela è chiamato lo stato, che «non può abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere»¹³ esercitando le prerogative insite nella sua sovranità, della quale costituisce un «profilo essenziale»¹⁴ proprio il «potere di disciplinare l’immigrazione»¹⁵.

Ed è, appunto, nella sovranità dello stato che si imbattono a migliaia gli stranieri la cui “clandestinità” è preordinata dall’ordinamento ancor prima che varchino la linea del confine o che comunque è assunta dagli apparati (governativi e non) che lo presidiano operando, con i loro regolamenti, le loro circolari e le loro istruzioni, nel cono d’ombra della legalità, quando la loro vita si inabissa nell’indistinzione fra fatto e diritto¹⁶ e la loro morte può essere pianta da chi l’ha decisa come un’ineluttabile fatalità¹⁷.

2. Al di là delle affinità *strutturali*, sembra d’altra parte evidente che le discipline segregazioniste hanno avuto in genere gradi di «effettività primaria»¹⁸ (o di

9 F. Mantovani, *Diritto penale*, Cedam, Padova 2009⁶, p. 110.

10 A. Ruggeri, *Note introduttive ad uno studio sui diritti e i doveri costituzionali degli stranieri*, in «Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti», 2, 2011, p. 8. Si vedano anche, tuttavia, *ivi*, le pp. 10 e ss.

11 Cfr. J.H. Carens, *Aliens and Citizens: The Case for Open Borders*, in «The Review of Politics», 49, 2, 1987, p. 252 e p. 256; L. Ferrajoli, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 288; E. Greblo, *Etica dell’immigrazione. Una introduzione*, Mimesis, Milano 2015, p. 9, pp. 66-67, pp. 89-90.

12 Corte cost., 1997, n. 353, richiamata in Corte cost., 8 luglio 2010, n. 250.

13 *Ibid.*

14 Corte Cost., 8 luglio 2010, n. 250.

15 *Ibid.* Cfr. G. Itzcovich, *Migrazioni e sovranità. Alcune osservazioni su concetto, fonti e storia del diritto di migrare*, in «Ragion pratica», 41, 2013, p. 441.

16 G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995, p. 12.

17 Cfr. Itzcovich, *Migrazioni e sovranità*, cit., p. 439; F. Gatti, *Bilal. Viaggiare, lavorare, morire da clandestini*, Bur, Milano 2006, che leggo nell’edizione digitale del 2010, posizione 2042-2045; S. Palidda, *Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Raffaello Cortina, Milano 2008, p. 122; P. Cuttitta, *Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera*, Mimesis, Milano 2012, p. 37 e ss.; J. De Lucas, *Mediterráneo. El naufragio de Europa*, Tirant, Valencia 2015, pp. 14, 48, 52, 79-83, 93-95. Si vedano anche i dati raccolti in «themigrantsfiles.com».

18 L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*. 1. *Teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2012², p. 451 e p. 695 e ss.

«efficacia»¹⁹) e di «effettività secondaria»²⁰ assai diversi da quelli delle attuali normative proibizionistiche. Stando ai dati riportati da Asher Colombo, il *tasso netto di espulsioni effettive*, ossia «la quota percentuale di espulsi effettivi sul totale dei destinatari dei provvedimenti di allontanamento in quanto *rintracciati* sul territorio nazionale senza un valido documento di soggiorno»²¹ ha oscillato, dal 1998 al 2012, fra il 48,7% del 2003 e il 22,4 del 2006, attestandosi, fra il 2009 e il 2010, intorno al 27%²², e soltanto una quota compresa fra un quinto e un decimo degli irregolari rintracciati è stata internata nei centri di detenzione amministrativa²³. Di coloro che vi sono stati reclusi, per altro, solo più o meno la metà sono stati poi effettivamente rimpatriati²⁴. Quanto all'effettiva applicazione della contravvenzione di cui all'art.10*bis* del Testo Unico, Di Martino osserva che «ISTAT e Ministero della giustizia forniscono dati incredibilmente incomparabili: qualche migliaio di procedimenti pendenti secondo l'ISTAT, appena più di una decina secondo il Ministero della Giustizia»²⁵.

Per quanto ampiamente inefficace e largamente ineffettiva, la disciplina proibizionistica non è, d'altra parte, affatto priva di effetti, ed anzi è ragionevole ritenere che essa determini il suo effetto più rilevante – che consiste, a quanto pare, nella produzione stessa dell'illegalità²⁶ – proprio perché non è rispettata né, tantomeno, applicata: se vi sono “irregolari”, lo si deve al fatto che vi sono stranieri che varcano irregolarmente la frontiera o comunque permangono in un territorio dal quale possono essere espulsi, *senza che in effetti lo siano*. Il precetto deontico nel quale essa consiste, in quanto sia violato e non applicato, sembra divenire, in altre parole, costitutivo in senso stretto, poiché la sua violazione e inapplicazione conferiscono

19 E. Rippepe, *La questione della crisi del diritto e dello Stato come messa in questione dell'obbligazione giuridica e dell'obbligazione politica*, in Id., *Riforma della Costituzione o assalto alla Costituzione (e altre riflessioni)*, Cedam, Padova 2006², p. 113.

20 Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., p. 451 e p. 695 e ss.

21 A. Colombo, *Fuori controllo? Miti e realtà dell'immigrazione in Italia*, Il Mulino, Bologna 2012, p. 86 (corsivo aggiunto).

22 Ivi, pp. 84-85.

23 Ivi, p. 125 e, più recentemente, M. Ambrosini, *Non passa lo straniero? Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e diritti umani*, Cittadella Editrice, Assisi 2014, p. 44.

24 Colombo, *Fuori controllo?*, cit., p. 121.

25 A. Di Martino *et al.*, *La criminalizzazione dell'immigrazione irregolare: legislazione e prassi in Italia*, Pisa University Press, Pisa 2013, p. 2. Cfr. anche, ivi, pp. 44-45.

26 Cfr., ad esempio, De Genova, *La produzione giuridica dell'illegalità*, cit., p. 181 e ss.; G. Sivini, *Le migrazioni dal fordismo alla globalizzazione*, in Id. (a cura di), *Le migrazioni tra ordine imperiale e soggettività*, Rubettino, Soveria Mannelli 2005, p. 58; K. Calavita, *Immigrants at the Margins. Law, Race, and Exclusion in Southern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 2005, pp. 11, 43, 45, 72; S. Mezzadra, *Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo*, in Id., *La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale*, Ombre corte, Verona 2008, p. 102; Palidda, *Mobilità umane*, cit., p. 83 e ss. e 118; E. Santoro, *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti: procedure e forme del “neo-schiavismo”*, in Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino 2013, p. 243; E. Rigo, *Cittadinanza, migrazioni e ordine territoriale*, in S. Mezzadra e M. Ricciardi (a cura di), *Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche* Ombre corte, Verona 2013, p. 128; S. Mezzadra e B. Neilson, *Border as Method, or, The Multiplication of Labor*, Duke University Press, Durham and London 2013, pp. 22, 50, 132, 142-150.

esistenza attuale al suo *argomento*²⁷: perciò, come è stato osservato per la disciplina migratoria statunitense, «la deportabilità [...] è decisiva nella produzione legale dell'“illegalità” [...] solo nella misura in cui alcuni vengono deportati affinché i più possano alla fine rimanere (non essere deportati) come lavoratori il cui particolare *status* migrante è stato reso “illegale”»²⁸. E in questo senso è solo apparente la contraddizione nella quale sembra incorrere la Corte costituzionale quando, pronunciandosi sull'aggravante consistente nell'«avere l'imputato commesso il fatto “trovandosi illegalmente sul territorio nazionale”», dichiara fondata la questione ritenendo inammissibile una «diversificazione delle discipline» basata, appunto, sulle «condizioni personali e sociali» di chi ha commesso il reato²⁹: se dinanzi alla norma che sanziona sempre, in ultima istanza, con l'espulsione l'ingresso o la permanenza non autorizzata nel territorio dello stato lo straniero è “clandestino” in conseguenza di una sua condotta attiva o omissiva, ai fini di ogni altra norma egli è tale perché la prima non è stata applicata e in virtù dello «status soggettivo», della «qualità personale» che essa, non applicandosi, gli ha ascritto, facendo della «qualità di immigrato “irregolare” [...] uno “stigma”»³⁰.

3. Poiché dopo quasi vent'anni dalla loro introduzione, il particolare effetto generato dall'adozione di politiche migratorie proibizionistiche largamente inefficaci e ampiamente ineffettive è tanto evidente da indurre a dubitare che sia sfuggito proprio a coloro che, di volta in volta, vi hanno fatto ricorso, non sembra insensato chiedersi se tale effetto, lungi dall'essere «il frutto indesiderato delle politiche migratorie»³¹, non sia stato e continui ad essere in fondo lo scopo deliberatamente perseguito dal legislatore³². Di ragioni per “fabbricare” clandestini, del resto, il legislatore di turno avrebbe potuto averne molte, e per farsene venire in mente qualcuna basterebbe forse chiedersi quali margini di profitto resterebbero per un coltivatore costretto a vendere alla grande distribuzione le sue arance a 2,5 centesimi di euro al chilo e i suoi pomodori a 4 o 5 centesimi al chilo se non trovasse qualcuno disposto, suo malgrado, a raccogliarli per pochi euro al giorno³³. Assai

27 Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., pp. 224 e 226.

28 De Genova, *La produzione giuridica dell'illegalità*, cit., p. 182. Cfr. Agamben, *Homo sacer*, cit., p. 22 e A. Dal Lago, *Normalità dello stato di eccezione. A proposito di “Homo sacer”*, in «aut aut», 271-272, 1996, pp. 87-92.

29 Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249. Cfr. Masera, *Costituzionale il reato di clandestinità, incostituzionale l'aggravante*, cit., p. 39.

30 Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249.

31 M.C. Chiuri, N. Coniglio e G. Ferri, *L'esercito degli invisibili. Aspetti economici dell'immigrazione clandestina*, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 9-10.

32 Cfr. E. Santoro, *Dalla cittadinanza inclusiva alla cittadinanza escludente: il ruolo del carcere nel governo delle migrazioni*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 6, 2006, p. 55; B. Casalini, *Migrazioni femminili, controllo dei confini e nuove schiavitù*, in «Ragion pratica», 35, 2010, pp. 467-468. Più cautamente V. Ferraris, *L'obbligata illegalità: l'impervio cammino verso un permesso di soggiorno*, in «Studi sulla questione criminale», 3, 2008, p. 34.

33 Cfr. M. Bongioanni, *Rosarno, la protesta contro le paghe indecenti per chi raccoglie le arance*, in «Repubblica.it», 8 gennaio 2014; Gatti, *Bilal*, cit., posizione 6958-6961.

significativamente Colombo, se per un verso lamenta che «il sistema di controllo interno italiano [...] è caratterizzato da una sistematica enfattizzazione dei controlli sul territorio e da un'altrettanto sistematica omissione dei controlli sui luoghi di lavoro»³⁴, per altro verso ricorda che dove, come nei Paesi Bassi, i controlli sui luoghi di lavoro si sono fatti davvero, si è finito per «provocare il tracollo» di interi comparti industriali³⁵.

Una ricerca condotta nel 1999 negli Stati Uniti «ha dimostrato come, in media, la differenza nella retribuzione oraria tra un migrante regolare e un irregolare sia del 41,8% per gli uomini e del 40,8% per le donne»³⁶. E i dati che si ricavano da alcuni recenti *reportage* sul lavoro clandestino in Italia sono ancora più inquietanti: la paga giornaliera di un bracciante agricolo “irregolare” nel Meridione d'Italia si aggira fra i 15 e i 30 euro, e non è infrequente che il provvidenziale intervento delle forze dell'ordine consenta ai caporali di risparmiare anche quelli³⁷. Il clandestino costa poco, anzi, a volte non costa nulla, perché non ha diritti³⁸ o, comunque, non è in grado di esercitarli³⁹. Sanno tutti dov'è⁴⁰, ma in genere non v'è autorità che intervenga a meno che non alzi la testa, magari soltanto per chiedere di essere pagato per il lavoro svolto⁴¹.

Ora, è chiaro, perché mai ci si dovrebbe voler disfare di una risorsa tanto preziosa e così a buon mercato, di un simile fattore di «stimolo *non inflattivo* alla crescita economica»⁴²?

34 Colombo, *Fuori controllo?*, cit., p. 105 (ma cfr. anche, ivi, p. 169); Amnesty International, *Exploited Labour. Migrant Workers in Italy's Agricultural Sector*, Amnesty International Ltd, London 2012, p. 32; Ambrosini, *Non passa lo straniero?*, cit., p. 42, nota 2.

35 Colombo, *Fuori controllo?*, cit., p. 105. Con riguardo agli Stati Uniti, cfr. R. Cohen, *The New Helots: Migrants in the International Division of Labour*, Grower, Aldershot 1987, p. 173.

36 Chiuri, Coniglio e Ferri, *L'esercito degli invisibili*, cit., p. 71.

37 M. Rovelli, *Servi. Il paese sommerso dei clandestini al lavoro*, Feltrinelli, Milano 2009, pp. 15-16 e Gatti, *Bilal*, cit., posizione 6535-6538. Cfr. anche A. Dal lago, *Note sul razzismo culturale in Italia*, in S. Palidda (a cura di), *Il «discorso» ambiguo sulle migrazioni*, Mesogea, Messina 2010, p. 15 e, più recentemente, ISFOL, A. Ficco *et al.*, *Il lavoro sommerso e irregolare degli stranieri in Italia. Sintesi dei principali risultati*, Roma 2014, p. 55.

38 Si veda, tuttavia, F. Biondi Dal Monte, *I diritti fondamentali degli stranieri tra discrezionalità del legislatore e sindacato costituzionale*, in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte e M. Vrenna (a cura di), *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 93, 96, 117 e ss.

39 Cfr. Santoro, *Dalla cittadinanza inclusiva alla cittadinanza escludente*, cit., p. 41; Id., *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti*, cit., p. 230. Come ha rilevato Amnesty International, la situazione non sembra in effetti migliorata in seguito all'approvazione del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (cfr. Amnesty International, *Exploited Labour*, cit., pp. 7, 17, 21, 28, 30-31, 35 e ss.)

40 Cfr. Ambrosini, *Non passa lo straniero?*, cit., p. 42.

41 Cfr. Rovelli, *Servi*, cit., p. 16 e E. Quadrelli, *Evasioni e rivolte. Migranti, Cpt, resistenze*, Agenzia X, Milano 2007, p. 89.

42 A. Vitale, *Verso un ordine imperiale delle migrazioni*, in Sivini (a cura di), *Le migrazioni tra ordine imperiale e soggettività*, cit., p. 31 (ma si vedano anche, ivi, le pp. 35-36). Cfr. S. Castles, *Why Migration Policies Fail*, in «Ethnic and Racial Studies», 27, 2, 2004, p. 223.

Porre la questione in questi termini, riconducendo le inefficienze delle politiche migratorie repressive alla deliberazione intenzionale di un legislatore preoccupato di assicurare la riproduzione di un sistema economico che dipende in modo strutturale dallo sfruttamento di lavoro servile⁴³ può in effetti sembrare ingenuo, e sicuramente comporta una semplificazione eccessiva del problema⁴⁴. Ma forse ancor meno convincente è l'idea che l'ineffettività della disciplina proibizionistica sia conseguenza del «contrasto tra fabbisogni dell'economia e chiusure di natura squisitamente politica»⁴⁵, le quali, in effetti, lungi dall'operare antagonisticamente rispetto alle istanze dei "mercati" (e a protezione, come talora si è sostenuto, del lavoro "nazionale") sembrano in realtà del tutto funzionali alla soddisfazione delle loro esigenze⁴⁶ (e dunque lesive, a differenza di quanto si continua a ripetere, degli interessi dei lavoratori nativi più vulnerabili, a maggior ragione dove, come nel nostro paese, la correlazione tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro finisce per costringe *tutti* i lavoratori migranti, non solo quanti sono *attualmente* in condizioni di irregolarità⁴⁷, «ad accettare mansioni più dure, meno diritti, salari più bassi»⁴⁸). Come concludono Dal Lago e Quadrelli, «affinché i servi siano posti al lavoro, qualche potere politico, nascosto dalla complessità delle sue operazioni, li deve legare. Forse, nuovi rapporti politici di produzione si profilano nell'invisibilità del lavoro servile degli stranieri»⁴⁹.

4. Il discorso sui migranti, non solo quello relativo ai clandestini, è caratterizzato da un lessico naturalistico, *idraulico*⁵⁰: si parla di *alluvione*, di *inondazione*⁵¹, di

43 Cfr. Cohen, *The New Helots*, cit., p. 2; Y. Moulrier Boutang, *Dalla schiavitù al lavoro salariato* (1998), Manifestolibri, Roma 2002, pp. 69 e ss., 95, 103 e ss., 231; Mezzadra e Neilson, *Border as Method*, cit., pp. 56 e 84; A. Mubi Brighenti, *Territori migranti. Spazio e controllo della mobilità globale*, Ombre corte, Verona 2009, p. 139.

44 Ambrosini, *Non passa lo straniero?*, cit., p. 51. Cfr., del resto, lo stesso De Genova, *La produzione giuridica dell'illegalità*, cit., p. 193 e p. 208.

45 M. Ambrosini, *Richiesti e respinti. L'immigrazione in Italia: come e perché?*, Il Saggiatore, Milano 2010, p. 90. Cfr. anche, ivi, p. 78; Chiuri, Coniglio e Ferri, *L'esercito degli invisibili*, cit., pp. 7 e 17.

46 Cfr. Vitale, *Verso un ordine imperiale delle migrazioni*, cit., p. 37; E. Rigo, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Meltemi, Roma 2007, p. 196; D. Sacchetto, *Migrazioni e lavoro nella sociologia italiana*, in Mezzadra e Ricciardi (a cura di), *Movimenti indisciplinati*, cit., p. 57.

47 Santoro, *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti*, cit., p. 232.

48 L. Cobbe e G. Grappi, *Primo marzo, percorsi di uno sciopero inatteso*, in F. Mometti e M. Ricciardi (a cura di), *La normale eccezione. Lotte migranti in Italia*, Alegre, Roma 2011, p. 71. Il consenso al riguardo in letteratura è assai ampio. Di diverso avviso, tuttavia, Moulrier Boutang, *Dalla schiavitù al lavoro salariato*, cit., pp. 35-37 e 65.

49 A. Dal Lago e E. Quadrelli, *La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini*, Feltrinelli, Milano 2003, p. 205.

50 S. Palidda, *Verso il "fascismo democratico"? Note su emigrazione, immigrazione e società dominanti*, in «aut aut», 275, 1996, p. 148; Dal Lago, *Non-persone*, cit., pp. 161-162; S. Mezzadra, *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Ombre corte, Verona 2006², p. 33 e p. 71.

51 Mezzadra, *Diritto di fuga*, cit., pp. 18 e 51.

*marea*⁵². Mezzadra insiste sulla necessità di ritrovare «la dimensione soggettiva dei processi migratori»⁵³, cogliendo nell'agire dei migranti un'«istanza di libertà»⁵⁴, un gesto di «sottrazione»⁵⁵, di «secessione»⁵⁶, di «rivolta contro il “principio del confinamento”»⁵⁷, in modo da evitare di «iterare un ordine discorsivo e un complesso di pratiche che relegano i migranti in una posizione subalterna, negando loro ogni *chance* di soggettivazione»⁵⁸.

Sono conclusioni senz'altro condivisibili, a condizione che sia tolto ogni possibile equivoco: se «il nuovo regime migratorio europeo finisce per re-inscrivere il confine all'interno dello spazio della cittadinanza, promuovendo un processo di *inclusione selettiva e differenziale* dei migranti (e del lavoro migrante) in quello spazio»⁵⁹; se «la produzione – e l'imposizione ai migranti – di situazioni di irregolarità del soggiorno, di “clandestinità” [...] pare [...] essere una caratteristica strutturale dei flussi migratori del nostro tempo»⁶⁰; se, insomma, come affermano i Latinos negli Stati Uniti, non sono i migranti ad attraversare il confine, ma è il confine ad attraversarli⁶¹, allora, è chiaro, l'attraversamento “illegale” del confine dell'«entità politica territoriale»⁶² – che lo si faccia «a piedi», accogliendo l'invito di un diplomatico statunitense a Città del Messico⁶³, o su un “barcone”, cambia poco – non costituisce *in sé* una violazione oggettiva del “principio del confinamento” né, in effetti, «una *contestazione* verso la pretesa qualificante e ordinatoria espressa dal monopolio performativo della cittadinanza»⁶⁴, perché la norma che stabilisce il confine geopolitico, o nella quale esso consiste, come ogni altra norma costitutiva, non può essere violata⁶⁵, e chi si illude di averlo fatto lasciandosi il con-

52 Mezzadra, *Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo*, cit., p. 100.

53 Mezzadra, *Diritto di fuga*, cit., p. 18.

54 Ivi, p. 21.

55 Ivi, pp. 18 e 24.

56 Ivi, p. 24.

57 Ivi, p. 87.

58 Ivi, p. 19.

59 Mezzadra, *Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo*, cit., p. 102. Cfr. anche Mezzadra e Neilson, *Border as Method*, cit., pp. 7-8, 159 e ss; Rigo, *Europa di confine*, cit., pp. 69 e 155; N. Vaughan Williams, *Border Politics. The Limits of Sovereign Power*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009, p. 134; G. Campesi, *Migrazioni, sicurezza, confini nella teoria sociale contemporanea*, in «Studi sulla questione criminale», 7, 2, 2012, p. 10.

60 Mezzadra, *Diritto di fuga*, cit., p. 69.

61 Mezzadra e Neilson, *Border as Method*, cit., p. xi e p. 6; S. Mezzadra, *Moltiplicazione dei confini e pratiche di mobilità*, in «Ragion pratica», 41, 2013, p. 422.

62 P. Cuttitta, *Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo-frontiera*, Mimesis, Milano 2007, p. 10 e pp. 22-23.

63 F. Gambino, *Alcune aporie delle migrazioni internazionali*, in Id., *Migranti nella tempesta. Avvistamenti per l'inizio del nuovo millennio*, Ombre corte, Verona 2003, p. 125.

64 Rigo, *Europa di confine*, cit., p. 71. Ma cfr. anche, ivi, pp. 120-121, 123, 155.

65 Cfr. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., pp. 225, 239 e ss., 241-244, 424. In questo senso non sembrano del tutto condivisibili le conclusioni di M. Mellino, *Migrazioni, razza e cittadinanze postcoloniali*, in Mezzadra e Ricciardi (a cura di), *Movimenti indisciplinati*, cit., p. 190.

fine alle spalle, non tarda a scoprire che in realtà il confine gli è rimasto addosso⁶⁶: «L'abbandono – ha scritto Nancy – rispetta la legge, non può fare altrimenti»⁶⁷.

Ciò non vuol dire che l'atto del migrare non possa essere inteso, guardando ai suoi profili soggettivi, come «un tentativo di agire liberamente»⁶⁸: certamente vi si potrà cogliere l'«aspirazione all'emancipazione non solo economica e sociale, ma anche politica nell'accezione più completa, ossia l'affrancamento da ogni subalternità»⁶⁹, la volontà di sottrarsi «al dispotismo, del sistema di piantagione come di quello di fabbrica»⁷⁰ o, almeno, quella di cercarsi «il padrone migliore, ma anche di lasciarlo o di rifiutarsi di lavorare per questo o per quello o per tutti quelli disponibili sul mercato in un dato momento»⁷¹: meno persuasiva, tuttavia, è la rappresentazione delle migrazioni come movimenti in sé *oggettivamente* «antisistemici»⁷², ed ancor meno persuasiva l'idea che tali movimenti siano stati *di per sé* capaci, nella modernità, di destabilizzare «le condizioni disciplinari a cui erano sottoposti i lavoratori»⁷³.

Spostare l'attenzione sulle istanze soggettive del migrante sembra comunque necessario, se non altro perché soltanto avendole presenti è possibile cogliere nella migrazione il «fattore di sovversione» che essa rappresenta «nella misura in cui mette in luce la verità nascosta, la base più profonda dell'ordine sociale e politico cosiddetto nazionale»⁷⁴, rendendone esplicito il carattere conflittuale e dunque ad un tempo assertivo e reattivo⁷⁵.

È raro, in letteratura, che sia negata «la natura “postcoloniale” delle migrazioni degli ultimi cinquant'anni»⁷⁶. Il che significa, certo, come scriveva Sayad cogliendo

66 Così L. Rastello, *La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani*, Laterza, Roma-Bari 2014 (edizione elettronica), posizione 2027; Staid, *I dannati della metropoli*, cit., posizione 689-691 e, nella traduzione italiana di Mezzadra e Neilson, *Border as Method*, cit., a cura di G. Roggero, *Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale*, Il Mulino, Bologna 2014, p. 18.

67 J.-L. Nancy, *L'impératif catégorique*, Flammarion, Paris 1983, citato in Agamben, *Homo sacer*, cit., p. 68 (nella trad. it. a cura di F.F. Palese, *L'imperativo categorico*, Besa, Nardò 2011, p. 159). Cfr. anche Cuttitta, *Segnali di confine*, cit., p. 11; A. Sciarba, *Campi di forza. Percorsi confinati di migranti in Europa*, Ombre corte, Verona 2009, p. 14 e p. 36; De Lucas, *Méditerranée*, cit., p. 77.

68 Palidda, *Mobilità umane*, cit., p. 21.

69 Ivi, p. 139 (cfr. anche, ivi, p. 104).

70 Mezzadra, *Diritto di fuga*, cit., p. 18. Cfr. M. Hardt e A. Negri, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione* (2000), Bur, Milano 2013 (edizione digitale), posizione 3709-3711.

71 Moulier Boutang, *Dalla schiavitù al lavoro salariato*, cit., p. 260.

72 S. Mezzadra e M. Ricciardi, *Introduzione*, in Mezzadra e Ricciardi (a cura di), *Movimenti indisciplinati*, cit., p. 11.

73 Hardt e Negri, *Impero*, cit., posizione 3704-3706. Cfr. M. Bojadzije, S. Karakayali e V. Tsanos, *L'enigma dell'arrivo. A proposito di campi e spettri*, in Mezzadra (a cura di), *I confini della libertà*, cit., p. 127.

74 A. Sayad, *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'emigrato* (1999), Raffaello Cortina, Milano 2002, p. 370. Cfr. Dal Lago, *Non-persone*, cit., pp. 13 e 188 e F. Oliveri, *Lotte dei migranti ai confini della cittadinanza, una proposta teorico-metodologica*, in M. Omizzolo e P. Sodano (a cura di), *Migranti e territori. Lavoro, diritti, accoglienza*, Ediesse, Roma 2015, p. 144.

75 Cfr. Mezzadra e Neilson, *Border as Method*, cit., p. 54.

76 Mezzadra, *Diritto di fuga*, cit., p. 80.

un tratto *esemplare* delle migrazioni algerine, che «la situazione dell'immigrazione di oggi [...] in fondo non è altro che il prolungamento [della situazione coloniale di ieri], una specie di sua variante paradigmatica»⁷⁷; ma significa anche che i movimenti migratori post-coloniali *recano con sé* un'istanza di emancipazione *anticoloniale* che può rivelarsi, essa sì, oggettivamente «antisistemica»⁷⁸, la quale, d'altra parte, risulta a sua volta comprensibile soltanto nella situazione neo-coloniale che caratterizza *l'emigrazione-immigrazione* post-coloniale, senza che *davvero* sia possibile stabilire una volta per tutte “chi conduce il gioco e chi lo subisce”⁷⁹.

Nelle «società di destinazione»⁸⁰ “clandestini” e “irregolari” – che costituiscono la cifra giuridica di ogni disciplina migratoria proibizionistica – sono ammessi a condizione che assumano il ruolo subalterno che fu proprio del colonizzato nella colonia⁸¹, il ruolo che meglio si addice loro e la cui ascrizione appare del tutto compatibile con i principi fondamentali di società “d'accoglienza” aperte e liberali che, cancellata «surrettiziamente la verità oggettiva dell'immigrato»⁸², non vedono in lui che un «colonizzato di sua volontà»⁸³. Alcuni accettano di “stare al loro posto”, entro i confini loro assegnati, ma altri no, ed è così che nel discorso pubblico delle società di destinazione affiorano ambivalenze analoghe a quelle che il colonizzato impone al discorso coloniale: il corpo dello straniero, il suo «corpo vergognoso, timido, maldestro e poco sicuro di sé»⁸⁴, il suo «copro che si sente a disagio, [...] che si tradisce da solo»⁸⁵, il suo corpo utile, la cui estraneità è definitivamente assunta e ad un tempo assimilata «attraverso l'uso»⁸⁶, da «organo o utensile di lavoro»⁸⁷ diviene un «corpo-di-reato [...] capace di reazioni diaboliche»⁸⁸, un

77 Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 290 (cfr. anche, ivi, p. 305). Cfr. Quadrelli, *Evasioni e rivolte*, cit., p. 81. Come chiarisce K. Calavita, *La dialettica dell'inclusione degli immigrati nell'età dell'incertezza. Il caso dell'Europa meridionale*, in «Studi sulla questione criminale», 2, 1, 2007, p. 35: «la questione non è semplicemente che disuguaglianze di lunga data tra le nazioni producono soggetti postcoloniali che forniscono lavoro a basso prezzo alle potenze del “primo mondo”. Il fatto è che quelle disuguaglianze – così come quei soggetti postcoloniali – vengono riprodotte dall'interno di un sistema giuridico che preserva il loro *status* quale contingente e temporaneo».

78 M. Mellino, *Cittadinanze postcoloniali. Appartenenze, razza e razzismo in Europa e in Italia*, Carocci, Roma 2012, p. 64 e ss., nonché Id., *Migrazioni, razza e cittadinanze postcoloniali*, cit., pp. 178-179.

79 Cfr. Rigo, *Europa di confine*, cit., pp. 120-121.

80 Dal Lago, *Non-persone*, cit., p. 17.

81 Cfr. Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 125, nota 2; Rigo, *Europa di confine*, cit., p. 142 e ss. e De Lucas, *Mediterráneo*, cit., p. 38.

82 Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 220. Cfr. S. Sassen, *Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa* (1996), Feltrinelli, Milano 1999, pp. 131, 133, 149.

83 Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 158.

84 Ivi, p. 346.

85 *Ibid.*

86 Said, *Cultura e imperialismo*, cit., p. 117. Cfr. Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 292.

87 Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 271. Cfr. G. Commisso, *Migrazioni: la soggettività oltre il pensiero di Stato. Considerazioni critiche su La doppia Assenza di Abdelmalek Sayad*, in Sivini (a cura di), *Le migrazioni tra ordine imperiale e soggettività*, cit., pp. 86-87.

88 Dal Lago, *Non-persone*, cit., p. 100.

«corpo bestiale»⁸⁹, «omicida»⁹⁰, «ipersessuato e fallico»⁹¹; il «bambino a cui bisogna insegnare a comportarsi bene»⁹² diviene un «fuorilegge»⁹³; la «spazzatura»⁹⁴ diviene, finalmente, «nemico pubblico»⁹⁵.

Ritenere che il clandestino sia «assunto preliminarmente» e «reinventato quotidianamente come nemico»⁹⁶, che sia costruito simbolicamente come tale⁹⁷, può sembrare in qualche misura riduttivo e neutralizzante⁹⁸. I presupposti metodologici dai quali muove chi ritiene di aver dimostrato che i migranti, e fra loro in particolare quelli irregolari, delinquono più degli autoctoni sono certamente discutibili⁹⁹, e certamente è vero che l'esistenza stessa del «clandestino» è criminalizzata e, di conseguenza, è reso criminoso in pratica ogni suo atto¹⁰⁰. Ma, oltre a questo, perché mai dovrebbe destare scandalo o anche soltanto sorpresa la constatazione che c'è, anche fra i migranti, chi «preferisce delinquere che subire»¹⁰¹? chi preferisce considerarsi (e farsi considerare) un nemico di chi è disposto ad «accoglierlo»¹⁰² come un servo, anziché un suo servo?¹⁰³ Alvisè Sbraccia ha oppor-

89 Ivi, p. 99.

90 Ivi, p. 97.

91 *Ibid.*

92 Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 283. Cfr. Said, *Imperialismo e cultura*, cit., p. 15; Dal Lago, *Non-persone*, cit., pp. 154-155, 167, 214.

93 Dal Lago, *Non-persone*, cit., p. 49.

94 Intervista a un migrante algerino riportata da Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 196: «rifiuti nella sporcizia tra le sporcizie, ecco che cosa siamo! Del resto sono stato gettato come spazzatura, come si getta della spazzatura!». Cfr. C. Schmitt, *Glossario* (1991), Giuffrè, Milano 2001, pp. 43, 47, 119.

95 Cfr. Dal Lago, *Non-persone*, cit., pp. 11, 13, 26, 44-50, 89, 97, 118, 149.

96 Ivi, p. 46.

97 Ivi, p. 50 e p. 149.

98 Cfr. Comisso, *Migrazioni: la soggettività oltre il pensiero di Stato*, cit., p. 74 e Mubi Brighenti, *Territori migranti*, cit., p. 54.

99 Cfr. M. Barbagli, *Immigrazione e sicurezza in Italia*, Il Mulino, Bologna 1998, p. 106; Dal Lago, *Non-persone*, cit., pp. 12-15, 30 e ss., 68, 71-72, 82, 85; Melossi, *La criminalizzazione dei migranti: un'introduzione*, cit., pp. 7-12 e Id., *Soliti noti*, in «Etnografia e ricerca qualitativa», 3, 2010, 449-458; F. Oliveri, *La critica dei pregiudizi sui migranti come strategia contro le discriminazioni razziali*, in Th. Casadei (a cura di), *Lessico delle discriminazioni, tra società, diritto e istituzioni*, Diabasis, Reggio Emilia 2008, p. 84 e ss.; F. Pittau, *Immigrazione e criminalità: cosa dicono i dati*, in «Etnografia e ricerca comparata», 1, 2010, pp. 119-125; V. Ferraris, *Immigrazione e criminalità*, Carocci, Roma 2012, p. 34 e ss.

100 Cfr., ad esempio, Santoro, *Dalla cittadinanza inclusiva alla cittadinanza escludente*, cit., p. 56; Ferraris, *L'obbligata illegalità*, cit., pp. 24-44; D. Melossi, *Il giurista, il sociologo e la "criminalizzazione" dei migranti: che cosa significa "etichettamento" oggi?*, in «Studi sulla questione criminale», 3, 3, 2008, pp. 14-15.

101 Staid, *I dannati della metropoli*, cit., posizione 102-103. Ma cfr. anche, ivi, posizioni 147-151, 409-412; 422-423.

102 Cfr. Dal Lago, *Non-persone*, cit., p. 17.

103 Cfr., ad esempio, Staid, *I dannati della metropoli*, cit., posizione 76-80; A. Sbraccia, *Migrazione e criminalità. Nessi causali e costruzioni sociali*, in Mezzadra e Ricciardi (a cura di), *Movimenti indisciplinati*, cit., p. 78 e ss. e L. Queirolo Palmas, *I figli dell'immigrazione e la posterità inopportuna*, in Mezzadra e Ricciardi (a cura di), *Movimenti indisciplinati*, cit., pp. 204-205.

tunamente rilevato che «forme di adattamento basate su attività illegali (come lo spaccio e il furto) possono rivelarsi preferibili per chi non abbia un permesso di soggiorno»¹⁰⁴ e che, ciononostante, centinaia di migliaia di “irregolari” scelgono di lavorare «nelle economie informali e in condizioni di radicale sfruttamento»¹⁰⁵ poiché persistono nei loro quadri motivazionali «elementi di resistenza morale [che] sembrano rallentare la deriva (drift) verso l’illegalità e verso l’acquisizione di una stabile identità criminale»¹⁰⁶. Il suo argomento, tuttavia, potrebbe essere almeno in parte rovesciato, osservando che, al di là delle prevedibili conseguenze dei loro atti, alcune migliaia di “clandestini” e “irregolari” si rifiutano di assoggettarsi a forme radicali di sfruttamento poiché persistono nei loro quadri motivazionali elementi di resistenza morale che sembrano rallentare la deriva verso la loro generalizzata vittimizzazione e l’acquisizione di una stabile identità servile.

A «chi intende sostenere – donando nuovo smalto a una retorica razzista incentrata sulle attitudini predatorie degli stranieri – l’assioma secondo il quale ad un aumento dei flussi di immigrazione corrisponderebbe un aumento dei tassi di criminalità»¹⁰⁷, si potrà comunque replicare che il problema non sta forse nelle attitudini predatorie *degli stranieri*, e che è generalmente noto che tentare di ridurre degli esseri umani in servitù privandoli di ogni loro diritto è sempre un affare piuttosto rischioso.

Muovendo da tali premesse, si può forse avanzare l’ipotesi che la disciplina migratoria serva, oltre che a produrre le condizioni dell’asservimento del lavoro «esogeno», a governare il rischio che tale asservimento comporta¹⁰⁸.

5. Poiché solo una parte decisamente esigua degli “irregolari” rintracciati che in base all’art. 14 del T.U. sull’immigrazione dovrebbero essere internati in un CIE effettivamente vi fa ingresso, è necessario chiedersi in base a quali criteri agiscono «gli agenti e i dirigenti delle forze di polizia che, sulla strada, prima, e nelle questure, poi, prendono effettivamente le decisioni relative all’eventuale detenzione dell’immigrato irregolare»¹⁰⁹. E sembra evidente che a criteri di carattere «organizzativo» e «gestionale»¹¹⁰ se ne aggiungano altri, che hanno a che fare, in un modo o nell’altro, con la pretesa “meritevolezza” del candidato, ossia, dovremmo forse intendere, con la sua presunta disponibilità ad assumere remissivamente il ruolo servile cui è “destinato”¹¹¹: nei CIE sono internati in genere coloro «che sono noti alle forze di polizia come autori di reati»; gli irregolari che, pur non avendo com-

104 A. Sbraccia, *More or less eligibility? Prospettive teoriche sui processi di criminalizzazione dei migranti in Italia*, in «Studi sulla questione criminale», 2, 1, 2007, pp. 99-100.

105 Ivi, p. 101.

106 Ivi, p. 104.

107 Sbraccia, *Immigrazione e criminalità*, cit., p. 71.

108 Cfr. Santoro, *Dalla cittadinanza inclusiva alla cittadinanza escludente*, cit., p. 71 e ss.

109 Colombo, *Fuori controllo?*, cit., p. 126.

110 Ivi, p. 129.

111 Cfr. M.A. Pirrone, *Nuove migrazioni nuove stratificazioni*, in P. Cuttitta e F. Vassallo Paleologo (a cura di), *Migrazioni, frontiere, diritti*, ESI, Napoli 2006, p. 287 e ss.

messo reati, comunque «sono percepiti come elementi di disturbo: sbandati ecc.» e, infine, «stranieri irregolari che provocano tensioni sociali che vanno allentate: occupanti di edifici abbandonati o dismessi, prostitute ecc.»¹¹².

Pratiche di controllo, selezione, disciplinamento ed esclusione di questo genere servono a «separare gli immigrati laboriosi da quelli pericolosi»¹¹³, «i “buoni subalterni” dai riottosi»¹¹⁴, i «funzionali» dai «disfunzionali»¹¹⁵, e ad assicurare che questi ultimi «spariscano»¹¹⁶ perché altri, più *docili*, ne prendano il posto¹¹⁷. Concorrendo, nel loro insieme, ad attuare la cosiddetta «politica della porta girevole»¹¹⁸, esse costituiscono un tratto essenziale della situazione *neocoloniale* delle migrazioni *postcoloniali* e si strutturano in opposizione all'istanza *anticoloniale* della quale il migrante-clandestino è portatore, senza che sia possibile stabilire, di nuovo, “chi conduce il gioco e chi lo subisce”.

È sui confini a presidio dei quali si articolano queste pratiche che i «riottosi», i «disfunzionali», i «pericolosi» conducono la loro lotta per il diritto, conseguendo talora anche significativi successi¹¹⁹.

Certo, gli irregolari hanno varcato illegalmente la frontiera o si sono trattenuti oltre il suo margine senza autorizzazione, inscrivendosi in tal modo in un «sistema dell'emigrazione»¹²⁰, come lo chiamava Sayad, nel quale, d'altra parte, erano presi loro malgrado ancor prima di muoversi. Ma questo non è che il presupposto, l'antecedente necessario delle lotte che conducono nella metropoli con i mezzi, nei modi e con i fini che si addicono a chi è «legalmente inesistente»¹²¹.

Ha scritto Fanon che per il colonizzato il mondo del colonizzatore, per quanto sia «ostile, pesante, aggressivo, [...] rappresenta non già l'inferno da cui ci si vor-

112 Colombo, *Fuori controllo?*, cit., p. 129. Cfr. Scirba, *Campi di forza*, cit., p. 121 e ss.

113 Palidda, *Mobilità umane*, cit., p. 67.

114 Ivi, p. 72.

115 Sbraccia, *Immigrazione e criminalità*, cit., p. 71.

116 Cfr. Dal Lago, *Non-persone*, cit., p. 223.

117 Cfr. Scirba, *Campi di forza*, cit., p. 110 e ss. e Gatti, *Bilal*, cit., posizione 6157-6158 e 6564.

118 Cfr., ad esempio, De Genova, *La produzione giuridica dell'illegalità*, cit., p. 188 e ss.; Palidda, *Mobilità umane*, cit., p. 78 e ss.

119 La storia della detenzione amministrativa degli stranieri “irregolari” in Italia è, fin dalla sua istituzione, anche una storia di rivolte e di lotte (cfr., al riguardo, Staid, *I dannati della metropoli*, cit., posizione 1395 e ss.), e a fermarle non è bastata l'approvazione della Legge europea 2013**bis** (L. 30.10.2014, n. 163) con la quale il legislatore ha ridotto i limiti massimi di detenzione nei CIE «ad un termine improrogabile di 3 mesi, o addirittura di soli 30 giorni, quando l'espellendo abbia già trascorso almeno 3 mesi in carcere» (L. Maserà, *Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento in un CIE: la libertà dei migranti irregolari non è più una bagattella?*, in «penalecontemporaneo.it», 10 novembre 2014).

120 Sayad, *La doppia assenza*, cit., p. 220. Cfr. Comisso, *Migrazioni: la soggettività oltre il pensiero di Stato*, cit., p. 86.

121 Come osserva Mezzadra nell'*Introduzione a Diritto di fuga*, cit., p. 26, «i movimenti di soggettivazione» nei quali si esprimono le loro rivolte «acquisiscono il loro vero significato politico dagli effetti complessivi che producono all'interno della società considerata nel suo insieme, dagli ulteriori processi di soggettivazione che innescano o con cui sanno porsi in relazione». Cfr. anche Mezzadra e Neilson, *Border as Method*, cit., p. 51.

rebbe allontanare il più presto possibile, ma un paradiso a portata di mano protetto da tremendi mastini»¹²². Ma ai «dannati della terra» il paradiso è per definizione precluso, poiché, come essi stessi apprenderanno amaramente, non c'è *paradiso* senza *inferno*, non ci sono *beati* senza che ci siano *dannati*. Perciò secondo Fanon «disgregare il mondo coloniale non significa che dopo l'abolizione delle frontiere si creeranno vie di passaggio tra le due zone. Distruggere il mondo coloniale è né più né meno abolire una zona»¹²³. Probabilmente soltanto ripetendo il gesto del colonizzato (e portando a termine la sua impresa) il “clandestino”, preso atto che al banchetto al quale vorrebbe partecipare ci si nutre della sua carne, potrà sottrarsi al bando nel quale è preso e varcare *finalmente* la soglia della «città proibita», *abolendola*.

Forse in principio qualcuno, di fronte allo spettacolo sanguinoso del confine¹²⁴, avrà pure creduto che oltrepassando una linea tracciata sulle acque del Canale di Sicilia o in mezzo al mare Adriatico avrebbe avuto accesso alla «città proibita», ma a nessuno deve esse sfuggito, dopo aver oltrepassato quella linea, che la strada da fare era ancora lunga, che il vero confine non era «al confine»¹²⁵, che ben altri erano i muri da abbattere, le recinzioni da divellere, e presidiate da ben altri «mastini».

122 F. Fanon, *I dannati della terra* (1961), Edizioni di Comunità, Torino 2000, p. 17.

123 Ivi, p. 7.

124 Cfr. De Genova, *La produzione giuridica dell'illegalità*, cit., p. 206 e ss.; F. Sossi, *Lampedusa, l'isola che non c'è*, in Cuttitta e Vassallo Paleologo (a cura di), *Migrazioni, frontiere, diritti*, cit., p. 252; Cuttitta, *Lo spettacolo del confine*, cit.; Mezzadra e Neilson, *Border as Method*, cit., p. 174.

125 É. Balibar, *Politics and the Other Scene*, Verso, London-New York 2002, p. 90.